

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2024
167/2024/R/EEL

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 549/2023/R/EEL IN MATERIA DI SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1293^a riunione del 8 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con la legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com;
- la segnalazione dell'Autorità 6 luglio 2023, 308/2023/I/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2024, 101/2024/R/eel;
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente”* e *“in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e al 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con riferimento ai clienti domestici

dell'energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continueranno a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2);

- ai sensi del decreto legislativo 210/21, sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - i. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - ii. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - iii. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - iv. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - v. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - vi. di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione di misure specifiche a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 ha prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti (art. 16-ter, comma 3);
- il decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto, "*al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte*", la necessità di "*introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero*", prevedendo a tal fine che i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele gradualità disciplinato dall'Autorità (art. 2, comma 1).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l'Autorità ha pubblicato, tra l'altro e per quanto qui rileva, la deliberazione 362/2023/R/eel che ha stabilito (A) le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) e (B) le modalità di assegnazione dello stesso;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, la citata deliberazione 362/2023/R/eel ha affidato ad Acquirente unico il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate

così da rispettare il termine di conclusione delle procedure concorsuali, inizialmente previsto per il 10 gennaio 2024;

- in data 26 settembre 2023, Acquirente unico ha pubblicato il Regolamento di gara che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 362/2023/R/eel, prevedeva, tra le altre cose, lo svolgimento delle aste l'11 dicembre 2023 e la pubblicazione dei relativi esiti il 10 gennaio 2024;
- il decreto-legge 181/23, pubblicato successivamente alla deliberazione 362/2023/R/eel, ha, tra l'altro, fissato al 10 gennaio 2024 il termine ultimo per lo svolgimento delle gare per il STG;
- in considerazione di quanto previsto al precedente punto, l'Autorità è dapprima intervenuta con la deliberazione 580/2023/R/eel, con la quale ha fissato al 10 gennaio 2024 la data entro la quale svolgere le aste originariamente pianificate per l'11 dicembre 2023 e, successivamente, con la deliberazione 600/2023/R/eel, con cui ha differito al 1° luglio 2024 la data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 100/2023/R/com con cui sono state definite le modalità di superamento del servizio di tutela gas per i clienti domestici non vulnerabili ha, tra le altre cose, adeguato il Codice di condotta commerciale indicando che la soppressione delle Schede di confrontabilità di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del predetto Codice relativamente sia all'energia elettrica sia al gas naturale sarebbe avvenuta a partire dal 1° gennaio 2024, in coerenza con la data di rimozione dei rispettivi servizi di tutela;
- con la deliberazione 549/2023/R/eel, l'Autorità ha previsto che, fino alla data di attivazione del STG, tutti i venditori continuassero a consegnare ai clienti finali domestici, in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato libero e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto di fornitura, la scheda di confrontabilità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prevedere che anche a seguito dell'attivazione del STG la scheda di confrontabilità sia consegnata dai venditori ai clienti finali domestici (ivi inclusi i clienti non vulnerabili), in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura di energia elettrica nel mercato libero e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto di fornitura;
- sia inoltre opportuno prevedere, che, a partire dal 1° luglio 2024, data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, la scheda di confrontabilità sia integrata con l'indicazione che le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela, la cui stima di spesa annua è riportata nella medesima scheda, sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. di apportare, con decorrenza dal 1° luglio 2024, le seguenti modifiche al punto 4 della deliberazione 549/2023/R/eel:
 - i. le parole: “fino alla data di attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili” sono sostituite dalle parole: “fino a successivo diverso provvedimento dell’Autorità”;
 - ii. al termine del punto 4 è aggiunta la seguente frase: “Il venditore inserisce altresì nella scheda, prima della sezione “Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)”, la frase: “Le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela, la cui stima di spesa annua è riportata nella presente scheda, sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente. Per ottenere ulteriori informazioni consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.”;
2. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il testo della deliberazione 549/2023/R/eel così come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

8 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini